

**EDOARDO NIGRA**  
AVVOCATO  
Via V. Giuffrida, 37 - CATANIA  
Tel. 095.507735 - Fax 095.447397

COPIA  
Studio

Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa

Palermo

**RICORSO IN APPELLO**

PER: Il Comune di Niscemi, p.iva 82002100855, in persona del Sindaco avv. Giovanni Di Martino, rappresentato e difeso, giusta delibera di incarico di G.M. n. 159 del 10.11.2011, dall'avvocato Edoardo Nigra (PEC: [edoardo.nigra@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:edoardo.nigra@pec.ordineavvocaticatania.it) - FAX 095 503830) che elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Luca di Carlo in Palermo via Morello 40, come da mandato a margine del presente atto

CONTRO :

- Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana
- E NEI CONFRONTI:
- Ministero della Difesa
  - Department of the Navy U.S.A.
  - ARPA Sicilia, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.
  - Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali Regione Siciliana

**COMUNE DI NISCEMI**  
Prov. di Caltanissetta

Mi rappresenti e difenda nel presente giudizio l'Avv. EDOARDO NIGRA  
Dott. LUCA DI CARLO  
Avv. LUCA DI CARLO  
Niscemi



Il Sindaco  
*[Signature]*  
VERA LA FIRMA

*[Signature]*

**PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA:**

dell'ordinanza del TAR PALERMO, I Sezione, del 12 ottobre 2011 n. 807, che ha respinto la domanda di cautelare sospensione degli atti impugnati proposta con ricorso iscritto al n. 1864/2011 di r.g.

In fatto

Premessa.

Il presente giudizio ha per oggetto gli atti di autorizzazione emanati dalla Regione Siciliana e relativi alla realizzazione dell'impianto di radiocomunicazione militare, denominato "sistema M.U.O.S."

L'impianto dovrebbe sorgere in prossimità del Comune di Niscemi (in un sito posto a 2 km circa dai primi edifici abitati ed a circa 5 Km dal centro abitato dello stesso Comune).

L'area di intervento ricade: a) all'interno della Riserva Naturale Orientata "Sughereta di Niscemi" b) all'interno del Sito di Importanza Comunitaria denominato "Sughereta di Niscemi (SIC ITA 05007); c) in zona sismica di II categoria (in base alla normativa nazionale e regionale vigente le zone sismiche di seconda categoria riguardano i Comuni ove posso verificarsi terremoti di notevole entità).

L'area di intervento è ubicata all'interno della Stazione Radio di Niscemi, acquisita dal Ministero della Difesa al demanio militare statale nei primi anni 90.

L'impianto di radiocomunicazione dovrebbe essere realizzato dalla Marina degli Stati Uniti d'America (Department of the Navy).

Il progetto, in sintesi, prevede la realizzazione delle seguenti opere : 3 antenne paraboliche (denominate "*Sistemi Obiettivi per Utenti Mobili MUOS*"), trasmettenti su banda-ka, ciascuna con diametro di 18,4 metri ed altezza di 25 metri circa; 2 antenne elicoidali ad altissima frequenza UHF; 2 prefabbricati da 149 metri quadri ciascuno, destinati alle infrastrutture del sistema accesso radio (RAF) con relativi supporti in cemento armato; strada di accesso, marciapiedi, impianti di supporto (illuminazione, video sorveglianza ed allarme etc).

Il sistema di radio comunicazione MUOS prevede, complessivamente ed a livello globale, la realizzazione di quattro satelliti e quattro stazioni terrestri; le stazioni terrestri sono localizzate, rispettivamente, nel sud ovest Australia (stazione di Kojarena, 30 Km circa dalla città di Geraldton); nelle Hawaii (stazione radio isola di Wahiawa); negli Stati Uniti, sud est Virginia (sito non specificato) ed in Sicilia, nella stazione radio di Niscemi.

Per quanto riguarda l'impianto previsto in Sicilia, in origine, doveva essere realizzato all'interno della base aeronavale di Sigonella (US Naval Air Station Sigonella NASSIG); successivamente, l'installazione della nuova stazione radio è stata spostata all'interno della Stazione Radio Trasmissioni di Niscemi..

All'interno della Stazione Radio di Niscemi già operano 41 antenne radio trasmettenti.

\* \* \*

## FATTO

### **Fatti antecedenti il ricorso di primo grado.**

1. Il Department of the Navy USA, con istanza del 6 agosto 2008, ha chiesto all'Assessorato al territorio e ambiente della Regione Siciliana di indire una conferenza di servizi per il rilascio del nulla osta prescritto per la realizzazione di opere all'interno delle riserve naturali, ai sensi dell'articolo 122 della l.r. 6/2001, con riferimento al progetto denominato "*installazione sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi – U.S. Navy 41° Stormo – Sigonella, in RNO Sughereta di Niscemi*".

2. La conferenza di servizi, sulla base della documentazione fornita dalla stessa Marina Statunitense e dei relativi nullaosta espressi dagli enti di competenza, ha approvato il progetto con prescrizioni, con verbale del 9 settembre 2008.

Alla conferenza di servizi ha partecipato anche il Comune di Niscemi che, sempre sulla base della documentazione presentata dal ministero della difesa e dalla Marina americana, ha espresso il proprio nulla osta nell'ambito del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

3. Successivamente, a seguito di ulteriori comunicazioni ed informazioni, emergeva che l'impianto di radiocomunazione, in origine, doveva essere installato all'interno della base di Sigonella; da successive verifiche effettuate dai tecnici incaricati dalla Marina americana, tuttavia, era emerso che la potenza delle emissioni generate dal nuovo impianto era tale da indurre interferenze con i sistemi di navigazione e comunicazione degli aerei in volo e con i meccanismi di innesco delle armi nucleari presenti a Sigonella e sugli aeromobili.

Sicchè, si era reso necessario delocalizzare l'impianto in altro sito, poi individuato nella base di Niscemi.

4. Il Comune di Niscemi quindi, con nota del Sindaco del 12 settembre 2008, ha formalmente richiesto al Ministro della Difesa dello Stato Italiano, dettagliate informazioni sui reali effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS; rilevando, peraltro, che l'Autorità sanitaria competente per territorio non aveva partecipato alla conferenza di servizi né espresso alcun parere preventivo in proposito.

5. Lo stesso Assessorato regionale al territorio e ambiente, con nota del 2 ottobre 2008, ha comunicato al Comune di Niscemi che il Consiglio

Regionale per la Protezione del patrimonio naturale nella seduta del 24 settembre 2008 aveva preso atto del nulla osta favorevole del Comune *"...ma al fine del rilascio del parere richiesto utile al completamento dell'iter approvativo del progetto di che trattasi, ha ritenuto che codesto comune debba esplicitare chiaramente se in sede di rilascio del nullaosta abbia tenuto nella dovuta considerazione la problematica riguardante le emissioni elettromagnetiche previste in progetto"*.

6. Il Ministero della Difesa, con nota del 14 novembre 2008, riscontrava la richiesta di specifiche e documentate informazioni del Comune di Niscemi, assumendo in sintesi; a) che nel 2006 gli USA avevano presentato, a corredo del progetto, uno studio di impatto ambientale elettromagnetico *"...dal quale si evince "il rischio del esposizione del personale è minimo ed improbabile; ..la distanza di sicurezza dall'emissione elettromagnetica pericolosa ..sarà imposta mediante installazione di una recinzione di sicurezza; ..la misurazione dell'inquinamento da radiofrequenze..sarà eseguita appena i sistemi saranno installati e pronti ad operare"*; b) che, da ultimo (finalmente), era stata contattata la locale Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) per il rilascio del relativo nulla osta; c) che solo *"....successivamente all'ultimazione dei lavori ...saranno effettuate le opportune verifiche per comparare le effettive emissioni elettromagnetiche con quelle previste dallo studio di progetto e l'eventuale incompatibilità del sistema con le leggi nazionali ed eventualmente con le apparecchiature già operanti sul sito"*.

7. L'ARPA, con nota del 21 novembre 2008, comunicava al Comune di Niscemi che avrebbe iniziato ad effettuare le misurazioni delle

emissioni elettromagnetiche mediante centraline mobili poste sulle case di abitazione più prossime alla stazione radio.

8- Il Comune di Niscemi, con nota del 20 gennaio 2009, ribadiva all'ARPA la necessità "*..che codesta spett.le agenzia esprima un parere preventivo a riguardo delle onde elettromagnetiche ai sensi del DM 381/1998, al fine di garantire la salute dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente in considerazione della notevole concentrazione in loco di apparecchiature radar*".

9. Il Comune di Niscemi quindi, preso atto della carenza e dei dati e della genericità dei chiarimenti forniti dalle amministrazioni interessate, con provvedimenti del 20 e del 23 febbraio 2009, disponeva l'avvio del procedimento di riesame del nulla osta rilasciato, ai sensi dell'art. 5 del dpr 357/1997, nella conferenza di servizio del 9 settembre 2008.

La comunicazione di avvio del procedimento è stata comunicata a tutti gli enti interessati con nota di pari data.

10. Il Comune di Niscemi, successivamente, con provvedimento del sindaco del 17 marzo 2009, ha proceduto alla nomina di un comitato tecnico-scientifico, costituito dal dott. Donato La Mela Veca (agronomo forestale), dal dott. Tommaso La Mantia (ecologo faunista) e dal dott. Salvatore Pasta (botanico dell'Università di Palermo) per la valutazione della documentazione presentata in merito al progetto MUOS sugli effetti dell'impianto sugli habitat naturali esistenti sull'area di intervento.

11. L'ARPA, nel frattempo, con nota del 16 giugno 2009, comunicava i risultati delle misurazioni effettuate.

Va precisato che tali misurazioni; a) sono state effettuate nel periodo dal 9 marzo 2009 all'8 giugno 2009; b) riguardano solo le emissioni elettromagnetiche generate dalle antenne esistenti (mentre nessuna valutazione è espressa in merito al sistema MUOS né al cumulo delle emissioni generati da quest'ultimo con gli impianti di trasmissione già esistenti); c) le rilevazioni, effettuate con centraline poste sulle case di abitazione più vicine alla stazione radio evidenziano valori già prossimi alla soglia di attenzione prevista dalla normativa vigente (6V/mt) e, in 5 casi, addirittura, valori superiori a tale soglia (pag. 4, tabelle nn. 9, 10, 11 e pag. 5 tabelle 13 e 14 – in allegato).

12. Il comitato tecnico scientifico nominato dal Comune di Niscemi, con nota del 15 ottobre 2009, trasmetteva la relazione tecnica ove si evidenziava l'assoluta insufficienza dei dati forniti a corredo del progetto MUOS, rilevando conclusivamente *"..un quadro allarmante sulle possibili ricadute negative delle antenne sulla fauna del SIC.."*.

13. Il Comune di Niscemi, quindi, con atto del 22 ottobre 2009, ha disposto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela del nulla osta rilasciato il 9 settembre 2008 in relazione al progetto MUOS.

L'avvio del procedimento, comunicato a tutti gli enti interessati con raccomandata di pari data, rileva tra l'altro in motivazione che *"..la relazione tecnica relativa al sopralluogo effettuato in data 19 giugno 2009 dai tecnici incaricati..ravvisava "la necessità di procedere ad una valutazione di incidenza che tenga conto di dati completi ed attendibili.. poichè si ritiene insufficiente ed inadeguata la documentazione prodotta in precedenza (VIEC redatta dal dott. Sandro Di Modica, tecnico*

*incaricato dall'Aeronautica Militare - U.S. Navy;*<sup>2</sup> evidenziando la necessità di una nuova valutazione di incidenza ambientale.

14. Il Department of the Navy, con nota del 12 novembre, dava riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento inviata dal Comune, rilevando, in modo generico, che l'impianto MUOS non cagionerebbe danni alla salute ed all'ambiente,

15. Il Comune di Niscemi, quindi, in assenza di specifiche controdeduzioni, con provvedimento del 19 novembre 2009, ha annullato in autotutela il nulla osta reso il 9 settembre 2008, rilevando l'insussistenza dei presupposti formali e sostanziali per il rilascio.

Il provvedimento di annullamento in autotutela del nulla osta è stato pubblicato all'albo comunale e comunicato a tutti gli enti interessati ( e non è mai stato contestato né impugnato da alcuno di tali enti).

16. Il Comune di Niscemi, con nota del 25 maggio 2011, su richiesta informale dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, ha inviato allo stesso assessorato tutta la documentazione relativa al procedimento di autotutela; nella nota, il Comune ribadiva che, in assenza di adeguate controdeduzioni e documentazione integrativa, persistevano i motivi ostativi al rilascio della valutazione di incidenza ambientale che si trasmetteva la documentazione per *"..gli eventuali provvedimenti di competenza"*.

17. L'assessorato regionale al territorio e ambiente, tuttavia, con atto dell'1 giugno 2011, comunicato al Comune di Niscemi il 16 giugno 2011, ha espresso, "in via sostitutiva", parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto MUOS.

18. Infine, lo stesso assessorato, a conclusione del procedimento di autorizzazione ambientale, con provvedimento del 28 giugno 2011, comunicato al Comune di Niscemi il 12 luglio 2011, ha *“autorizzato l'esecuzione del progetto 002-06/1035 – installazione sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio U.S. Navy di Niscemi – U.S. Navy 41° stormo – Sigonella in rno Sughereta di Niscemi.*

Nelle premesse di tale provvedimento si richiamano, tra l'altro, le rilevazioni effettuate dall'ARPA nel periodo aprile-maggio del 2009 e le relative note di comunicazione del 18 febbraio 2011 e del 27 maggio 2011; il parere redatto nel mese di febbraio 2011 dal dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e delle telecomunicazioni della facoltà di Ingegneria di Palermo; il parere del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, espresso in data 11 maggio 2011; la precedente valutazione favorevole di incidenza ambientale espressa dallo stesso assessorato l'1 giugno 2011.

\* \* \*

**Il ricorso di primo grado ed i fatti successivi.**

20. Il Comune di Niscemi, con ricorso notificato il 5 settembre 2009 ed iscritto al n. 1864/2001 di r.g. innanzi al TAR Palermo, ha impugnato i seguenti atti, chiedendone la sospensione cautelare:

*“1.- provvedimento del dirigente generale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana, Dipartimento dell'Ambiente, del 28 giugno 2011 protocollo n. 43182, comunicato il 12 luglio 2011, avente ad oggetto “progetto 002-06/1035 – installazione sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio U.S. Navy 41°*

*Stormo - Sigonella, in rno Sughereta di Niscemi", con il quale è stata autorizzata l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto.*

*2.- ogni altro atto antecedente e successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: la nota del Servizio 1 V.A.S. V.I.A. dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Regione Siciliana, Dipartimento dell'Ambiente, dell'1 giugno 2011 protocollo n. 36783; il verbale della conferenza di servizi tenutasi il 9.9.2008; le note sconosciute dell'ARPA Sicilia n. 2535 del 18.02.2009 e n. 9196 del 27.05.2009; il parere sconosciuto del Consiglio Regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso in data 11.05.2011."*

In ricorso, si è rilevata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto molteplici profili, sostanziali e procedurali (5 motivi di ricorso principale, oltre 3 sub motivi I.a, Ib., Ic).

È stata contestualmente proposta una documentata domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati; rilevando, peraltro, che lo stato di avanzamento dei lavori era (ed è a tutt'oggi) in fase iniziale che l'impianto M.U.O.S non era ( e non è a tutt'oggi) stato installato.

Con lo stesso ricorso, in via istruttoria, è stato richiesto quanto segue: "  
..... che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre consulenza tecnica di ufficio o verificaione al fine di accertare l'effettiva consistenza e gli effetti delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto MUOS in progetto e degli impianti di radiotrasmissione già esistenti nella stazione radio di Niscemi; valutandone la conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche ed in materia di tutela ambientale nelle aree SIC

*nonché alla normativa antisismica vigente; voglia inoltre l'ill.mo Tribunale disporre l'acquisizione di ogni altra informazione o documento che riterrà utile ai fini della decisione anche ai sensi dell'articolo 64 c.p.a.. “.*

21. Il T.A.R. Palermo, tuttavia, con ordinanza n. 873/2011, pubblicata il 12 ottobre 2011, ha respinto la domanda di sospensione, con la seguente motivazione: “ *Considerato che:*

*- Il ricorso, che verte sulla installazione del “sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio U.S. Navy di Niscemi- U.S. Navy 41° in sé considerata, ad una sommaria cognizione, si appalesa inammissibile, in quanto avente ad oggetto (come risulta dal testo del provvedimento impugnato) la “esecuzione del progetto 00206/1035”, positivamente valutato nella conferenza dei servizi del 6 settembre 2008 anche con il nulla osta favorevole del Comune ricorrente, la cui possibilità di revoca appare dubbia;*

*- ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono, peraltro, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni juris tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, avuto riguardo all'acquisizione nella istruttoria finalizzata all'adozione del provvedimento impugnato dei pareri favorevoli dell'ARPA Sicilia, del Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e delle comunicazioni della facoltà di ingegneria di Palermo e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nonché dell'autorizzazione del servizio VAS-VIA ex art. 5 del DPR n. 357/1997;*

- *Ritenuto, pertanto, che non sussistono i prescritti presupposti e che, pertanto, va respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta.*"

Ciò premesso, con il presente ricorso in appello si chiede la riforma dell'ordinanza citata per i seguenti motivi

### IN DIRITTO

1- L'ordinanza appellata non è condivisibile laddove ha ritenuto "inammissibile" il ricorso perché riguardante il progetto M.U.O.S. già approvato dalla conferenza di servizi del 9 settembre 2008, ritenendo altresì dubbia la possibilità di revoca in autotutela del nulla osta espresso dal Comune.

Al riguardo l'ordinanza appare erronea per i seguenti motivi:

1.a Il Tribunale di Primo Grado non ha tenuto conto che il verbale della conferenza di servizi del 2008, ai sensi della normativa vigente e della costante giurisprudenza in materia, ha valore endoprocedimentale; mentre il provvedimento regionale del 28 giugno 2011, ha valore conclusivo del procedimento di autorizzazione ambientale.

Si richiama, sul punto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sul punto, ha precisato e ribadito che "*L'istituto della conferenza i servizi c.d. decisoria, disciplinato dagli articoli 14 e ss l.n. 241/90, è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo c.d. decisorio) che ha valenza endoprocedimentale, ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, che ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati*" (Consiglio di

Stato, Sez. VI, 18 aprile 2011 n. 2378; conformi ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010 n. 7981; Sez. VI, 11 novembre 2008 n. 5620).

Il Comune di Niscemi, con il ricorso di primo grado, ha tempestivamente impugnato il provvedimento regionale conclusivo del procedimento autorizzazione ambientale e gli atti presupposti; cautelativamente è stato impugnato anche il verbale della conferenza di servizi del 9 settembre 2008.

Lo stesso Comune, alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati non aveva alcun onere di impugnare, nel 2008, il verbale della conferenza di servizi, atteso il suo valore endoprocedimentale e ricognitivo dei pareri espressi dagli enti interessati.

Il ricorso di primo grado quindi, sotto tale profilo, appare perfettamente ammissibile e conforme alla normativa sostanziale e processuale vigente.

**1.b** Il Comune di Niscemi, in ogni caso, come descritto nella premessa di fatto, ha proceduto all'annullamento in autotutela del precedente nulla osta reso nell'ambito della conferenza di servizi del 9 settembre 2008.

E ciò, dopo aver comunicato l'avvio del procedimento di autotutela a tutti gli enti competenti ed all'esito della attività istruttoria svolta con l'ausilio di apposito comitato tecnico-scientifico, che ha palesato le gravi carenze sui dati relativi all'impianto MUOS a suo tempo trasmessi dalle amministrazioni militari interessate.

Il Tribunale di Primo Grado, nell'ordinanza appellata, "dubita" che l'ente locale possa revocare in autotutela il nulla osta espresso in precedenza.

Il Tribunale, tuttavia, non esplicita i riferimenti normativi o giurisprudenziali che supporterebbero tale dubbio interpretativo.

Contrariamente a quanto affermato, sia pur in forma dubitativa dal Tribunale, si rileva:

- il Comune di Niscemi non ha "revocato" il proprio nulla osta ma ha proceduto all'annullamento in autotutela dello stesso, avendo rilevato la violazione della normativa vigente in materia;

- non risulta che la normativa vigente preveda limiti particolari all'esercizio del potere di autotutela da parte delle amministrazioni interessate.

- in materia di revoca, peraltro, i poteri di autotutela restano regolati dall'articolo 21 quinquies della legge 241/90 che, espressamente, consente la revoca da parte dell'ente interessato, in caso nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o di sopravvenienza di motivi di pubblico interesse (a conferma, ex multis, **Consiglio di Stato, Sez. V, 6 ottobre 2010 n. 7334**).

\* \* \*

2. L'ordinanza appellata non è condivisibile laddove ha ritenuto il ricorso di primo grado non supportato da sufficiente fumus boni juris, tenuto conto dei pareri espressi in fase istruttoria "*dall'ARPA Sicilia, dalla Facoltà di Ingegneria di Palermo, dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nonché dell'autorizzazione del Servizio VAS-VIA ex art. 5 del d.p.r. 357/1997*".

La motivazione dell'ordinanza appellata, per un primo aspetto, appare tautologica.

E ciò, in quanto ritiene il ricorso non sufficientemente supportato da fumus boni juris sulla base di atti, tuttavia, tutti puntualmente contestati, impugnati e analiticamente censurati con lo stesso ricorso di primo grado e senza dar conto di tali documentate censure.

Per un secondo aspetto, l'ordinanza appellata appare infondata ed erronea perché non ha tenuto conto delle specifiche censure dedotte nel ricorso di primo grado in relazione agli atti impugnati ed agli atti istruttori richiamati nell'ordinanza.

Per un terzo aspetto, ad ulteriore conferma della fondatezza del ricorso, si evidenzia sin d'ora che i pareri espressi dagli enti richiamati nell'ordinanza appellata in merito alla presunta insussistenza di gravi danni per l'ambiente e per l'uomo derivanti dall'impianto M.U.OS., sono puntualmente confutati dalla **perizia tecnica redatta, in data 4 novembre 2011, dal Professor Massimo Zucchetti, ordinario della Cattedra di "Protezioni dalle radiazioni" del Politecnico di Torino**, perizia che si sottopone all'attenzione dell'ecc.mo Collegio (allegato 3). E ciò, come si vedrà appresso anche con specifico riferimento alla relazione della Facoltà di Ingegneria di Palermo, anch'essa puntualmente contestata.

**2.a** Le censure dedotte, al riguardo, nel ricorso di primo grado vengono appresso riportate nel presente atto di appello, a supporto del gravame:

**"I. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza istruttoria, contraddittorietà - Violazione degli articoli 3 e 5 del d.p.c.m. 8.07.03 - Violazione della art. 2 della legge n. 157/1992 -**

**Violazione della direttiva CEE 79/409, Convenzione di Berna 19.09.79; Convenzione di Washington 3.03.73 - Illegittimità derivata.**

I provvedimenti impugnati si fondano su atti istruttori in contrasto con la normativa vigente ed inattendibili.

L'ARPA ha effettuato le misurazioni relative alle emissioni elettromagnetiche originate dalla stazione radio di Niscemi nel periodo tra il 9 marzo 2009 e l'9 giugno 2009 (in allegato, le tabelle di misurazione).

Tali rilevazioni, effettuate con centraline poste sulle case di abitazione più vicine alla stazione radio, evidenziano valori già prossimi alla soglia di attenzione prevista dalla normativa vigente (6V/mt) e, in 5 casi, valori addirittura superiori a tale soglia (pag. 4, tabelle nn. 9, 10, 11 e pag. 5 tabelle 13 e 14 – in allegato).

Tali misurazioni, inoltre, riguardano esclusivamente le emissioni originate dagli impianti di radiotrasmissione già esistenti.

Mentre nessuna valutazione è stata effettuata dall'ARPA con riferimento alle emissioni elettromagnetiche che verranno generate dall'impianto MUOS né con riferimento al cumulo delle emissioni proveniente dal nuovo impianto con quelle originate dalle 41 antenne già esistenti.

Alla luce di tali documentati presupposti, i provvedimenti impugnati sono illegittimi, in primo luogo, perché in contrasto con la normativa vigente in materia.

L'articolo 3 del d.p.c.m. 8 luglio 2003, commi 1 e 2, tabelle 1 e 2 (*"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi e, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese*

tra 100 kHz 300 GHz), individua i limiti di esposizione e le soglie di attenzione che non possono essere superati; la stessa norma prescrive limiti più rigorosi e restrittivi a tutela degli ambienti abitativi (comma 2, tabella 2).

L'articolo 5 dello stesso decreto, inoltre, regola i criteri di misurazione e fissa i limiti relativi alle "esposizioni multiple" generate da più impianti, prevedendo l'obbligo di rilevazione delle emissioni complessivamente generate da tutti gli impianti esistenti.

Come detto, le emissioni originate dagli impianti esistenti nella stazione radio di Niscemi risultano, già oggi, prossimi alla soglia di attenzione e, in alcuni casi, superiori ai limiti prescritti dall'articolo 3; mentre nessuna valutazione è stata effettuata in relazione alle emissioni che verranno generate dall'impianto MUOS (con riferimento a ciascuna delle tre antenne paraboliche costitutive dell'impianto) e dalla sua incidenza in cumulo con gli impianti di radio trasmissione esistenti.

La violazione degli articoli 3 e 5 del decreto e l'omissione di qualsiasi verifica in relazione all'impianti MUOS rendono evidente l'illegittimità degli atti istruttori compiuti dall'ARPA e le conseguenti note determinazioni trasmesse all'assessorato regionale.

Le carenze ed omissioni delle misurazioni e valutazioni effettuate dall'ARPA, inoltre, rendono illegittimi in via derivata gli atti regionali di autorizzazione ambientale dell'1 giugno e del 28 giugno 2011, che su tali valutazioni e misurazioni si fondano.

A ciò, si aggiunga che l'assessorato regionale, nel provvedimento di autorizzazione del 28 giugno 2011, richiama espressamente la note ARPA del 27 maggio 2009 e del 27 maggio 2009.

Tuttavia, tali note sono, la prima, antecedente alle misurazioni effettuate dall'ARPA a partire dal'8 marzo 2009; la seconda, antecedente alla conclusione del periodo di rilevazioni, concluso l'8 giugno 2009.

Si tratta di circostanze di particolare rilevanza sia perché la prima nota non tiene conto delle misurazioni effettuate successivamente; sia perché il superamento della soglia di attenzione delle emissioni provenienti dalla base di Niscemi è stato rilevato in date 31 maggio, 4 e 5 giugno 2009 (quindi in data successiva alla nota ARPA del 27 maggio 2009).

In definitiva, gli atti impugnati sono illegittimi perché in contrasto con la normativa vigente e viziati per eccesso di potere per carenza istruttoria, illogicità e contraddittorietà.

**I.b** L'autorizzazione regionale del 28 giugno 2001 ed il precedente atto dell'1 giugno 2001, richiamano a supporto della propria motivazione *“il parere sul rischio della popolazione di Niscemi redatto nel febbraio 2011 dal Dip. di Ingegneria elettrica elettronica e delle telecomunicazioni Facoltà di Ingegneria UNIPA”*.

Tale parere non è mai stato comunicato al Comune di Niscemi ma si è acquisito informalmente e viene depositato in allegato al presente atto di appello (allegato 59).

Esso viene comunque vine contestato in quanto non risulta redatto sulla base di autonome rilevazioni ma sulle citate misurazioni effettuate dall'ARPA.

Con al conseguenza che anche tale relazione è radicalmente inattendibile ed in contrasto con la normativa vigente per i motivi esposti al precedente punto I.a.

Si rileva peraltro parere, laddove fondato sullo studio di incidenza ambientale redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense (in allegato ed anch'esso integralmente contestato), risulterebbe censurabile sotto molteplici profili alla luce dei rilievi formulati nello studio del dott. Massimo Corradu dell'Istituto nazionale Fisica Nucleare di Cagliari, in allegato e qui da intendersi integralmente riportato.

In sintesi, i rilievi riguardano: a) l'insufficienza dei dati indicati a sostegno dello studio di incidenza ambientale, tali da non consentire di effettuare una valutazione ed una verifica neppure approssimativa dei livelli di campo elettromagnetico nella zona circostante le antenne; b) l'incoerenza dei dati esposti nella tabelle 6.5 e 6.7 con riferimento ai livelli di campo e apertura angolare delle antenne MUOS; c) inadeguatezza della valutazione dei rischi in relazione: c1) alla specifica potenza dell'impianto ed al raggiungimento dei limiti da esposizione acuta e da esposizione cronica; c2) al funzionamento simultaneo di tutti gli apparati; c3) ai criteri di individuazione del "peggior rischio possibile"; c4) alla omessa valutazione degli effetti delle emissioni elettromagnetiche sull'avifauna e sugli insetti.

A ciò, si aggiunga che lo studio di incidenza ambientale redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense è stato redatto nel mese di aprile del 2008, in data quindi antecedente alle misurazioni effettuate dall'ARPA nel periodo marzo- giugno 2009; con la conseguenza, che le valutazioni e le conclusioni in esso espresse appaiono prive di fondamento e adeguato riscontro in quanto non tengono conto delle emissioni elettromagnetiche già generate dalla stazione radio esistente.

Le carenze e la violazione dei criteri normativi di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche viciano sia il parere reso dall'Università di Palermo nel febbraio 2011 sia lo studio di incidenza ambientale redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense nel mese di aprile 2008; con la conseguenza che risultano viziati, in via derivata e sotto altro profilo, gli atti regionali di autorizzazione ambientale dell'1 giugno e del 28 giugno 2011, che su tali valutazioni e misurazioni si fondano.

**I.c** Gli atti e provvedimenti di autorizzazione regionale impugnati richiamano inoltre il parere favorevole espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale espresso in data 11.5.2011 e il parere positivo espresso dall'Azienda foreste demaniali. Tali pareri non sono mai stati comunicati al Comune di Niscemi e si fa riserva di eventuali motivi aggiunti, ove occorrano, all'esito della sua acquisizione agli atti del giudizio.

Essi, tuttavia, appaiono illegittimi ed erronei perché fondati su dati insufficienti ed in contrasto con la normativa vigente in materia di protezione dell'avifauna e degli uccelli selvatici (direttiva CEE 79/409, Convenzione di Berna 19.09.79; Convenzione di Washington 3.03.73 - legge 157/1992).

Si richiamano, al riguardo, i rilievi contenuti nella relazione redatta dalla commissione tecnica incaricata dal Comune di Niscemi, qui da intendersi integralmente riportata (in allegato).

Nella relazione si evidenzia, tra l'altro, l'insufficienza dei dati illustrati nello studio redatto dal tecnico incaricato dalla Marina Statunitense (che si contesta) e la mancanza di ogni valutazione in merito agli effetti dei

nuovi impianti di radiotrasmissione MUOS sull'avifauna presente nella riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi (SIC ITA 050007).

E ciò, tenuto conto che nell'area della riserva si è rilevata la presenza di numerose specie di uccelli che necessitano di misure di protezione secondo la normativa internazionale richiamata (specie denominate *spec1- spec2 e spec3*) (cfr. tabella 4, pag. 37 relazione tecnica in allegato); nonché, di una specie protetta ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera b, della legge 157/1992.

Tali omissioni e gravi carenze istruttorie rendono illegittimi i pareri richiamati e agli atti regionale di valutazione di incidenza e di autorizzazione del progetto MUOS che su tali pareri si fondano”.

2.b Ad ulteriore conferma del ricorso e del presente gravame, si allega in atti la perizia tecnica redatta dal Professore Massimo Zucchetti del Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica.

La perizia confuta analiticamente i pareri resi dagli altri enti intervenuti in sede di conferenza di servizi e, in particolare, la relazione della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Palermo e le rilevazioni effettuate dall'ARPA.

Giova richiamare le valutazioni conclusive della perizia che appresso si riportano:

#### ***“VALUTAZIONI CONCLUSIVE***

*Riassumiamo ora le conclusioni cui portano le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi:*

- 1) *Le misurazioni svolte da ARPA-Sicilia tra Dicembre 2008 e Aprile 2010 presso l'NRTF di Niscemi ([1] e [2]), seppure eseguite con strumentazione e procedure non del tutto adeguate, hanno*

evidenziato un sicuro raggiungimento dei limiti di sicurezza per la popolazione, ed anzi un loro probabile superamento. Data la situazione è opportuno un approfondimento delle misure, con l'avvio immediato di una procedura di riduzione a conformità, finalizzata alla riduzione delle emissioni, e il blocco di ogni ulteriore installazione di unità trasmettenti.

- 2) Le caratteristiche dei dispositivi trasmettenti del sistema MUOS sono note in modo incompleto e parzialmente contraddittorio. Nonostante ciò è possibile, seppure con incertezze talvolta elevate, valutare l'intensità delle emissioni e individuare alcuni dei rischi ad esse associati:
- (a) al fascio principale di microonde emesso dalle parabole MUOS, in caso di errore di puntamento, dovuto a incidente, malfunzionamento o errore, è associato il rischio di irraggiamento accidentale di persone che, entro un raggio di 20 Km, potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni. A tale rischio è esposta l'intera popolazione di Niscemi.
  - (b) Al fascio principale di microonde emesso dalle parabole MUOS, durante il funzionamento ordinario, è associato il rischio di incidenti provocati dallo irraggiamento accidentale di aeromobili distanti anche decine di Km.. Tale rischio investe potenzialmente tutto il traffico aereo della zona circostante (nel raggio di 70 Km dal sito di installazione MUOS si trovano tre aeroporti).
  - (c) Le emissioni fuori-asse delle parabole MUOS, benché difficili da valutare a causa delle carenze e delle contraddizioni nei dati

disponibili, potrebbero fornire un contributo al campo esistente tutt'altro che trascurabile: dell'ordine di 1 V/m a qualche Km di distanza dalle sorgenti (le prime abitazioni si trovano a 1-2 Km di distanza dalle sorgenti, mentre il centro della cittadina di Niscemi dista 5 Km). Tale contributo provocherebbe un incremento del rischio, già ora elevato, di contrarre malattie dovute all'esposizione cronica ai campi emessi dalla stazione NRTF esistente.

(d) Il progetto prevede che stazione trasmittente MUOS venga realizzata all'interno di una zona naturalistica protetta, il che impone di valutare anche le conseguenze delle emissioni sull'ambiente circostante. Particolarmente gravi sono le possibili conseguenze sull'avifauna (in seguito all'irraggiamento dovuto al fascio principale emesso dalle parabole) e sulle popolazioni di api, con ricadute a catena sull'intero ecosistema.

I rischi esposti, sono stato sottovalutati, (a) e (c), o del tutto ignorati, (b) e (d), nelle precedenti valutazioni [4], [5] e [6].

Neppure si può utilizzare la "previsione di una non operatività di parte delle 27 antenne funzionanti", in seguito alla futura entrata in funzione del MUOS, come argomento per mitigare l'impatto di una sua eventuale realizzazione (relazione [6], conclusioni). Tale previsione, così formulata, è generica e proiettata in un futuro incerto, mentre il raggiungimento da parte dell'NRTF dei limiti di sicurezza, è certo e attuale, come rilevato dall'ARPAS ([1] e [2]). Dunque la riduzione delle emissioni è un'esigenza da realizzare immediatamente e senza che ulteriori emissioni si possano aggiungere a quelle esistenti.

*In conclusione, per un principio di salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, non dovrebbe essere permessa alcuna installazione di ulteriori sorgenti di campi e.m. presso la stazione NRTF di Niscemi, e anzi occorre approfondire lo studio delle emissioni già esistenti e pianificarne una rapida riduzione, secondo la procedura di "riduzione, secondo a conformità" prevista dalla legislazione italiana in vigore.*

*Alle emissioni del sistema MUOS sono associati rischi di gravi incidenti e di danni per la salute della popolazione e per l'ambiente, che andrebbero attentamente valutati, e che ne impediscono la realizzazione alla distanza di appena qualche Km da aree densamente abitate, come quella della cittadina di Niscemi.*

\* \* \*

3. L'ordinanza appellata non è condivisibile laddove ha ritenuto il ricorso non supportato da sufficiente fumus, senza tuttavia tener conto delle molteplici ed ulteriori censure dedotte in relazione ai vizi procedurali che inficiano la procedura seguita dall'amministrazione regionale ai fini dell'emanazione degli atti autorizzativi adottati nel mese di giugno 2011.

Al riguardo, ed a supporto del presente ricorso in appello, si riportano i motivi contenuti in ricorso e sui quali il Giudice di Prime Cura non ha fornito alcun riscontro di fondatezza.

**" II. - Violazione dell'articolo 5, commi 3, 5 e 10 e dell'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 - Eccesso di potere per travisamento, illogicità, carenza istruttoria, contraddittorietà - Violazione dell'articolo 3**

**della legge 241/90 come recepito dalla l.r. 10/1991 - Illegittimità derivata sotto altro profilo**

L'assessorato regionale al territorio e ambiente, con l'atto dell'1 giugno 2011, ha espresso la valutazione di incidenza ambientale in violazione della normativa richiamata.

Si ribadisce che l'area di intervento del progetto MUOS ricade all'interno del riserva naturale orientata Sughereta di Niscemi (SIC ITA 050007).

Come si legge nella relazione tecnica in allegato *"il sito in oggetto costituisce un biotopo di notevole interesse scientifico ed è stato designato per la presenza di quattro habitat (di cui uno prioritario) inseriti nell'allegato I della direttiva "Habitat"... per la presenza di una flora vascolare con alcuni taxa di interesse fitogeografico e una zoocenosi molto diversificata comprendente rare specie di mammiferi, uccelli e rettili"*.

L'habitat definito "prioritario" (cioè a "rischio di scomparsa"), ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/42/CEE, allegato 1 è proprio la foresta di *querqus suber* (sughereta - codice natura 2000 n. 9330).

Ciò premesso, l'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 regola la valutazione di incidenza ambientale per i piani o gli interventi che ricadano in siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che *"I proponenti di interventi...che possono avere incidenze significative sul sito, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza uno studio volto ad individuare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G i principali effetti che detti*

*interventi possono avere sul sito di importanza comunitaria... tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi."*

Il comma 5 stabilisce che le regioni individuano le autorità competenti alla verifica *"..da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G"*.

Il comma 10 stabilisce che *"Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero previo, parere della commissione europea, per altri motivi di rilevante interesse pubblico"*.

L'allegato G, al decreto stabilisce i *"contenuti della relazione per la valutazione di incidenza"*.

Al punto 1, è previsto che *"le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento in particolare "... - all'inquinamento e disturbi ambientali; al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate"*.

La valutazione di incidenza ambientale espressa dall'assessorato regionale con l'atto dell'1 giugno 2011 viola la normativa richiamata per i seguenti profili:

a) l'assessorato regionale non ha verificato la conformità del progetto presentato dai proponenti con gli indirizzi prescritti dall'allegato G al d.p.r. 357/1997.

L'omessa verifica in particolare riguarda l'inquinamento elettromagnetico e i rischi di incidente derivanti tecnologie utilizzate.

Al riguardo si ribadisce che l'area di intervento ricade in zona sismica di II categoria e che in sede istruttoria non risulta effettuata alcuna valutazione in merito al rischio sismico ed agli effetti di un eventuale sisma sulle antenne MUOS (crollo, modifica del puntamento della parabola etc);

b) l'intervento in progetto ricade in area SIC caratterizzata da habitat "prioritario" sul progetto il comune di Niscemi ha espresso la propria valutazione negativa di incidenza.

In tali ipotesi il comma 10 dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 stabilisce che l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e per ragioni di sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della commissione europea, per altri motivi di interesse pubblico.

L'assessorato regionale ha espresso la valutazione di incidenza in aperta violazione di tale norma in quanto non sussistono le specifiche esigenze di interesse che eccezionalmente consentono la realizzazione del progetto.

Né l'assessorato regionale ha richiesto il parere preventivo della commissione europea, prescritto dalla norma citata in caso di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Né ancora tali eventuali motivi di interesse pubblico sono stati esplicitati dall'assessorato regionale, con la conseguente invalidità del provvedimento anche per difetto di motivazione e violazione dell'articolo 3 della legge 241/1990, come recepita dalla legge regionale 10/1991

L'illegittimità della valutazione di incidenza ambientale resa dall'assessorato con l'atto dell'1 giugno 2011 rende illegittimo in via

derivata il successivo provvedimento di autorizzazione del 28 giugno che su tale valutazione si fonda.

**III. Incompetenza – Violazione dell'articolo 1 della legge regionale n. 13/2007 e dell'articolo 5 del DPR 357/1997.**

L'art. 5 comma . 5 del DPR 357/1997, come detto, stabilisce che “...*Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali...*”.

L'art. 1 della L.R. 13/2007 poi, stabilisce che “...1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco (3). 2. Sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge (4). 3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e

*dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni...".*

Come detto, il nuovo impianto MUOS ricade in un sito SIC (SIC ITA 050007) (R.N.O. "Sughereta di Niscemi").

Alla luce della normativa su menzionata quindi, in particolare art. 1 c. 1 della L.R. 13/2007, la competenza a rilasciare la valutazione di incidenza ambientale nel caso oggetto del presente giudizio, è devoluta al Comune.

Il Comune di Niscemi si è espresso negativamente sull'approvazione del progetto, annullando in autotutela il precedente nulla osta favorevole per l'insussistenza dei presupposti sostanziale e formali richiesti dalla normativa vigente.

La valutazione negativa è stata ribadita e reiterata dal comune con la nota inviata all'assessorato regionale il 25 maggio 2011.

L'assessorato regionale, con l'atto dell'1 giugno 2011, ha rilasciato la valutazione di incidenza ambientale, "sostituendosi" al Comune di Niscemi.

Tale atto regionale è illegittimo per violazione della normativa richiamata ed incompetenza per i seguenti motivi:

- perché la normativa regionale vigente demanda in via esclusiva ai comuni la valutazione di incidenza ambientale relativa gli impianti che interessano le zone SIC;
- perché la normativa regionale vigente consente all'assessorato di intervenire "in via sostitutiva" solo in caso di inerzia del Comune e non nel caso in cui l'ente locale si sia già espresso in

senso negativo (ferma restando per gli interessati la facoltà di impugnare l'atto negativo del Comune).

**IV. Violazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 10/1991 come sostituito dall'art. 4 l.r. 5 aprile 2011 n. 5 - violazione dell'articolo 19 quater della legge 241/1990 - Incompetenza sotto altro profilo - violazione del giusto procedimento.**

L'articolo 15 della legge regionale n. 10/91 regola in Sicilia l'istituto della conferenza di servizi.

Tale norma, di recente, è stata interamente sostituita dalla dall'articolo 4 della legge regionale n. 5/2011.

Il nuovo testo della norma, al comma 2, prevede che in caso di dissenso tra un'amministrazione regionale ed un ente locale o tra enti locali, l'amministrazione procedente "*..entro dieci giorni rimette la decisione alla giunta regionale*", cui compete la decisione finale nei modi e termini stabiliti dal successivo comma 3.

L'assessorato regionale al territorio e ambiente, pur in presenza dell'esplicito dissenso manifestato dal Comune di Niscemi in merito alla valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto MUOS, ha ommesso di inviare gli atti del procedimento alla Giunta Regionale, emanando autonomamente gli atti autorizzativi impugnati.

Tale omissione rende illegittimi gli atti regionale impugnati per l'evidente violazione della normativa richiamata e per vizio di incompetenza, sotto altro profilo, ledendo le competenze demandate dalla legge alla Giunta Regionale".

\* \* \*

4. L'ordinanza appellata è erronea laddove ha disposto la condanna del Comune di Niscemi al pagamento delle spese processuali relative alla fase cautelare, e con il presente atto ove occorre si impugna la relativa determinazione.

\* \* \*

**Domanda cautelare.**

I provvedimenti impugnati causano al Comune di Niscemi un grave ed irreparabile pregiudizio.

Sulla base di tali provvedimenti invero, all'interno della Stazione radio di Niscemi sono iniziati i lavori di sbancamento dell'area.

In base al cronoprogramma (pag. 40 studio incidenza ambientale MUOS) i lavori di sbancamento, scavo e livellamento si protrarranno per 3 mesi; successivamente inizieranno i lavori di costruzione dell'impianto MUOS che si concluderanno entro 1 anno dall'inizio dei lavori (quindi entro agosto 2012).

Ed invero, come documentato dal verbale di sopralluogo e dalla relazione fotografica in allegato alla presente memoria, alla data del 4 ottobre 2011, risultano eseguiti solo i seguenti lavori: a) sbancamento; b) realizzazione 3 basamenti c) inizio montaggio di uno dei due prefabbricati di servizio previsti in progetto.

Si conferma che, ad oggi, non è stata installata nessuna delle 5 antenne dell'impianto MUOS (3 antenne paraboliche e 2 antenne elicoidali), come documentato dalle fotografie allegate alla presente memoria.

Ciò premesso, si insiste nella domanda cautelare anche ragione dell'attuale modesta consistenza delle opere realizzate e della mancata installazione dell'impianto MUOS; ribadendosi che il danno grave è

costituito dalla realizzazione di opere imponenti in zona a rischio sismico, in area vincolata e destinata a riserva naturale e sito di interesse comunitario.

Si tratta, come illustrato in ricorso, di opere idonee a cagionare danni irreversibili all'habitat ambientale protetto ed alla salute dell'uomo, tenuto conto della illegittimità, insufficienza ed inadeguatezza degli atti tecnici istruttori posti a fondamento degli atti di autorizzazione regionale impugnati e della cogenza del principio di precauzione di rango comunitario che, come affermato dalla giurisprudenza comunitaria, giustifica l'adozione di provvedimenti repressivi (Corte Giustizia CE, cit., sez. II, 22/12/2010, n. 77).

Solo per completezza, si allega in atti la recente ordinanza del TAR Sardegna del 6 ottobre 2011 n. 399 che in analoga fattispecie (installazione di antenna militare per radiocomunicazione in area SIC), ha accolto la domanda cautelare, provvedendo alla fissazione dell'udienza di merito del ricorso.


In coerenza

#### Si chiede

Voglia l'ecc.mo Consiglio adito:

- annullare e/o riformare integralmente l'ordinanza appellata, disponendo la sospensione degli atti impugnati con il ricorso di primo grado, nelle more del giudizio di merito.
- condannare le amministrazioni convenute all'integrale pagamento delle spese legali e di giudizio, oltre contributo unificato, spese generali 12,50% IVA e CPA come per legge.

Catania 28 novembre 2011.

Avv.  Augusto Nigra

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

L'anno \_\_\_\_\_, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ . A richiesta come in atti, io sottoscritto  
Aiutante Uff. Giud. addetto all'ufficio unico presso la Corte  
d'Appello di Catania, ho notificato e dato copia agli in-  
frascritti, di quanto qui unito precede, emesso e disposto  
dalla in essa menzionata autorità giudiziaria, una ciascun  
d'essi, unitamente a quella del presente, separatamente  
consegnandole.

**1.- all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente Regione  
Siciliana, in persona dell'assessore pro tempore, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege  
in Palermo, via Alcide De Gasperi numero 81 ed ivi a mani di**

**2.- al Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di  
Palermo e domiciliato ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi numero  
81 ed ivi a mani di**

**3.- All'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia in persona del legale rappresentante pro-tempore presso la sede in Palermo, Corso Calatafimi numero 219 ed ivi a mani di**

**4.- al Department of the Navy, U.S. Naval Air Station Sigonella, in persona del Comandante pro tempore presso la sede in Sigonella, Catania S.S. 192, km 76, CAP 95030, ed ivi a mezzo di plico raccomandato a/r numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**5. al Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi numero 81 ed ivi a mani di**

6. - all'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari Regione Siciliana, in persona del assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e domiciliato ex lege in Palermo, via Alcide De Gasperi numero 81 ed ivi a mani di